



COMUNE DI MERGO

Provincia di Ancona

60030 MERGO Piazza G. Leopardi, 23 – Tel. 0731.814820 – Fax 0731.812241

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.6 del Reg. Data 28-03-19

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

COLA ANTONIO	P	MAGINI ORIETTA	P
CORINALDESI GIUSEPPE	P	MARZOLI DIEGO	A
TACCONI STEFANO	P	SPUGNI GIOVANNI	A
FURLANETTO DIEGO	P	GIACCAGLIA STEFANO	P
BARATTINI MARCO	P	SECCHIAROLI LARA	A
CORINALDESI PAOLO	A		

=====

Assegnati n.11

Presenti n. 7

In carica n.11

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. COLA ANTONIO nella sua qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella Minardi
- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

BARATTINI MARCO
MAGINI ORIETTA
GIACCAGLIA STEFANO

- La seduta é Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Visti:

- a) l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dalla legge di bilancio 2019 che testualmente recita:

- Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016,2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

- Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini

dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.

- La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al fine di consentire, a parità di gettito l'armonizzazione delle diverse aliquote.

Visto il Regolamento di IUC approvato, con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 17.07.2014, integrato con modifiche propri atti:

- n. 32 del 30/07/2014;
- n. 08 del 26/04/2016;
- n. 04 del 21/02/2017;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 23 del 17.07.2014 approvazione aliquote 2014 - riconferma
- n. 26 del 30.07.2015 approvazione aliquote 2015 - riconferma
- n. 13 del 26.04.2016 approvazioni aliquote 2016 – riconferma
- n. 09 del 21.02.2017 approvazioni aliquote 2017 – riconferma
- n.36 del 28.12.2017 approvazione aliquote 2018 - riconferma

Ritenuto pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio, riconfermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2018, dalle quali non vanno considerate le aliquote relative a immobili esentati per legge:

aliquota fabbricati in genere	10,6 per mille
aliquota aree fabbricabili	8 per mille
aliquota immobili categoria C1 - C3 - D	9 per mille
aliquota immobili categoria catastale A (ad eccezione degli A10), locati con regolare contratto registrato	9 per mille
aliquota abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado di parentela	9 per mille
aliquota abitazione principale solo per categoria A/1- A/8 - A/9 e relative pertinenze (C/2 - C/6 - C/7), così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/11 Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	4 per mille

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la legge n.232 del 11.12.2016;

Acquisiti i parere favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione espressa nei modi e forme di legge:

Voti favorevoli n. 6

Voti contrari n. 0

Astenuti : n.1 (Giaccaglia)

Su n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

- 1) **Di confermare** le seguenti aliquote IMU – Imposta Municipale Propria per l' anno 2019, già determinate con atto di consiglio comunale n. 36 del 28.12.2017:

aliquota fabbricati in genere	10,6 per mille
aliquota aree fabbricabili	8 per mille
aliquota immobili categoria C1 - C3 - D	9 per mille
aliquota immobili categoria catastale A (ad eccezione degli A10), locati con regolare contratto registrato	9 per mille
aliquota abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado di parentela	9 per mille
aliquota abitazione principale solo per categoria A/1- A/8 - A/9 e relative pertinenze (C/2 - C/6 - C/7), così come definite dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11 Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	4 per mille

- 2) **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

- 3) **Di dare atto** che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;

- 4) **Di trasmettere telematicamente** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Esce il consigliere Secchiaroli

Con voti espressi nelle forme di legge

Voti favorevoli n. 6

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 1 (Giaccaglia)

Su n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

il Responsabile dell'Area Competente in data 18-03-2019 esprime sull'adozione della presente Deliberazione, parere tecnico Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE

F.to Rag. Lorenzetti Antonella

il Responsabile dell'Area Finanziaria in data 18-03-2019 esprime sull'adozione della presente Deliberazione, parere tecnico contabile Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Rag. Lorenzetti Antonella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to COLA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Raffaella Minardi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-04-19 Approvata, e nel sito web istituzionale comunale ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. n. 69/2009

li, 16-04-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Raffaella Minardi

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Raffaella Minardi

E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Minardi

li,16-04-19
